



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA
E GLI AFFARI GENERALI
Ufficio VI

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., ai sensi del quale *"tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro ... messe a disposizione da Consip S.p.A.", ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;*

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., ai sensi del quale *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione";*

VISTO l'art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*, il quale dispone che *"Successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";*

VISTA la circolare congiunta del 25 agosto 2015 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la quale ribadisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 concernente il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze"* così come modificato e integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";*

VISTO l'art. 1 del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante modifiche anche all'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021, che ha modificato la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari, aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata dal Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cd. *"Decreto Semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la disciplina sostitutiva, in deroga all'art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per le procedure di gara indette entro il 30 giugno 2023 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

VISTO l'art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante *"Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi"*;

VISTO l'art. 24, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale prevede che i corrispettivi individuati con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento"*;

VISTO l'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante la disciplina dell'attività di *"verifica preventiva della progettazione"* e, in particolare, i commi 1 e 2 della disposizione citata, ai sensi dei quali *"la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente"* e tale verifica *"ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento"*;

VISTO altresì il comma 4 del medesimo art. 26, il quale indica nel dettaglio il contenuto dell'attività di verifica preventiva della progettazione;

VISTO inoltre l'art. 26, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale precisa che *"lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo"*;

VISTO l'art. 30, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in forza del quale *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità"*;

VISTO l'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale *"per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione"*;

VISTO l'art. 31, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale *"gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento,*

vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";

VISTO l'art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo cui *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";*

VISTO l'art. 36, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. 0a-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50";*

VISTO l'art. 36, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in forza del quale *"con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies si applica la disposizione transitoria ivi prevista";*

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che disciplina l'*"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione";*

VISTO l'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui *"Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

VISTO l'art. 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in forza del quale nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, anche d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità e rotazione;

VISTO l'art. 83, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in forza del quale i requisiti e le capacità richiesti dalle Stazioni Appaltanti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione;

VISTO il contenuto delle Linee guida A.N.AC. n. 1, relative agli *"indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

VISTO il contenuto delle Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2., 2.3 e 5.2.6;

VISTE le Tabelle dei corrispettivi approvate con Decreto del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016 in attuazione della delega contenuta all'interno dell'art. 24, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

PREMESSO che nell'ambito dei lavori di adeguamento normativo e tecnologico dell'impianto termico della sede centrale del Palazzo delle Finanze, in Roma, via XX settembre, 97 il Direttore dei Lavori, ing. Bianca Lipani, Ufficio X della Direzione della Razionalizzazione della Gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali – D.R.I.A.L.A.G. del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – D.A.G., ha segnalato la necessità di interventi di adeguamento degli impianti elettrici, dei quadri elettrici e delle linee di distribuzione primaria del locale centrale termica in quanto vetusti e non in grado di supportare adeguatamente il nuovo impianto termico;

PREMESSO che con mail del 2 febbraio 2022 lo stesso Ufficio X della D.R.I.A.L.A.G. ha segnalato l'esigenza di affidare a professionista esterno il servizio di progettazione esecutiva degli interventi suddetti, in ragione dell'assenza delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico fra il personale in servizio presso l'Amministrazione;

RILEVATO che con determina dirigenziale 22 marzo 2022 prot. n. 38512 è stato autorizzato *"l'avvio di una procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., mediante affidamento diretto dell'incarico per la progettazione esecutiva dei lavori per il rifacimento dell'impianto elettrico a servizio della centrale termica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX settembre, 97 Roma - CIG Z3135A71BF"*;

VISTO il Documento di stipula della Trattativa Diretta n. 2076236 del 29 marzo 2022 con la quale è stato aggiudicato definitivamente il servizio di progettazione esecutiva suddetto all' ing. Giulio Vannucci, nato a Firenze il 12 dicembre 1978, codice fiscale VNNGLI78T12D612A, partita IVA IT00926820572, con studio in Roma, via Bradano, n. 3/C, CAP 00199, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Rieti, al numero A731, settore civile ed industriale;

VISTO il contratto sottoscritto in data 30 marzo 2022 dalla dott.ssa Angela Tomaro, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dall' ing. Giulio Vannucci;

CONSIDERATO che con nota del 19 settembre 2022 prot. MEF n. 110874 è stata acquisita la progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento degli impianti elettrici, dei quadri elettrici e delle linee di distribuzione primaria del locale centrale termica prodotta dall'ing. Giulio Vannucci;

CONSIDERATO che il costo per il servizio della progettazione esecutiva è stato pari a € 8.800,00 (incluso contributo alla cassa previdenziale del 4% ed oltre IVA 22%) per un importo totale di € 10.736,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i occorre svolgere la verifica della progettazione prima di procedere all'affidamento dei lavori;

CONSIDERATO che risulta necessario affidare a professionista esterno all'Amministrazione il servizio di verifica preventiva della progettazione esecutiva, in ragione dell'assenza delle professionalità richieste per lo svolgimento dell'incarico fra il personale in servizio presso l'Amministrazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il servizio consiste nella verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e della conformità degli stessi alla normativa vigente nonché, più nel dettaglio, nello svolgimento degli accertamenti di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 26;

CONSIDERATO che il servizio avrà durata complessiva di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto;

RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, ossia mediante affidamento diretto, anche in ragione del valore del servizio;

CONSIDERATO che in data 18 ottobre 2022 codesta Amministrazione ha rivolto a tre operatori economici - Studio Professionale Associato PROGEST (nota prot. n. 125138); società Apave Certification Italia S.r.l (nota prot. n. 125146); ACS International Engineering S.r.l. (nota prot. n. 125129) – l'invito a trasmettere un preventivo di spesa per l'affidamento di un incarico professionale per la verifica preventiva della progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento degli impianti elettrici, dei quadri elettrici e delle linee di distribuzione primaria del locale centrale termica presso la sede centrale del Palazzo delle Finanze;

CONSIDERATO che in risposta alla richiesta di codesta Amministrazione è pervenuto esclusivamente un preventivo di spesa, nota prot. n. 130981 del 31 ottobre 2022, da parte dello Studio Professionale Associato PROGEST, con sede legale a Frosinone, in via Marittima, 153, 03100, P. IVA 02292050602, con specializzazione nel campo della verifica dei progetti di opere di ingegneria civile e industriale, mail pec: *progest_studio@pec.it*;

VISTA l'offerta economica formulata dall'operatore economico in data 31 ottobre 2022, nota prot. MEF n. 130981, per l'importo di € 5.500,00, oneri previdenziali e IVA esclusi;

VISTA la valutazione di congruità dell'Ufficio X della D.R.I.A.L.A.G., trasmessa con e-mail PEO del 4 novembre 2022, che ha congruito l'importo rettificato di € 4.250,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge;

CONSIDERATO che il valore dell'appalto è stato determinato, conformemente al disposto dell'art. 24, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sulla base delle Tabelle dei corrispettivi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016;

PRECISATO che ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1 l'affidamento riguarderà necessariamente in modo unitario tutti i livelli di progettazione, non verificati già all'interno, e avverrà mediante selezione del soggetto verificatore con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti di progettazione appaltati, e non è pertanto possibile suddividere l'appalto in lotti funzionali;

RILEVATO che alla data di adozione del presente provvedimento non esiste la possibilità di avvalersi di Convenzioni attive da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto i servizi di che trattasi;

RILEVATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell'ambito del Bando *"Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale"* è possibile consultare l'elenco degli operatori economici abilitati;

PRECISATO che non versandosi nel caso di specie in una delle ipotesi di cui all'art. 95, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'affidamento avverrà sulla base del criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, procedendo all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50 e s.m.i., in capo alla dirigenza competente ad adottare il presente provvedimento non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedirne l'adozione;

RITENUTO di dover individuare la Dott.ssa Valeria Bevivino, funzionario in servizio presso l'Ufficio VI della D.R.I.A.L.A.G., quale Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;

VISTO l'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale prevede che le prestazioni relative agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della natura specialistica del servizio oggetto di affidamento, avvalersi del supporto tecnico dell'Ufficio X della D.R.I.A.L.A.G.;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto, individuare quale Direttore dell'esecuzione l'ing. Bianca Lipani, funzionario in servizio presso l'Ufficio X della D.R.I.A.L.A.G.;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, prima della stipula del contratto si procederà alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva e alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

PRECISATO che la copertura finanziaria dell'appalto in oggetto è assicurata dalle risorse assegnate all'Ufficio in base alle previsioni di bilancio per il triennio 2022-2024;

VISTO l'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento, da modulare sull'importo posto a base di gara, per l'erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche;

VISTO l'art.113, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che recita espressamente: *"Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*;

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. Z5437DB392;

DETERMINA

- di autorizzare l'avvio di una procedura finalizzata all'affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento degli impianti elettrici, dei quadri elettrici e delle linee di distribuzione primaria del locale centrale termica presso la sede centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Roma, via XX Settembre, 97, secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (C.I.G. Z5437DB392);
- di stabilire che la procedura si svolgerà attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico messa a disposizione da Consip S.p.A. mediante Trattativa Diretta con lo Studio Professionale Associato Progest con sede legale a Frosinone, in via Marittima, 153, 03100, P. IVA 02292050602 società di architettura e ingegneria, con specializzazione nel campo della verifica dei progetti, operatore economico individuato attraverso l'elenco delle imprese abilitate sul MEPA alla categoria di riferimento, nel rispetto del principio di rotazione indicato nell'art. 36 c. 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e delle Linee guida attuative del nuovo Codice dei contratti pubblici elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione;
- di quantificare in € 4.250 (quattromiladuecentocinquanta/00) l'importo da porre a base di gara (IVA e oneri previdenziali esclusi);
- di stabilire che il servizio dovrà essere ultimato entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto;

- di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Valeria Bevivino, funzionario in servizio presso l'Ufficio VI della D.R.I.A.L.A.G. che, ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, si avvarrà, per gli adempimenti di carattere tecnico, del supporto dell'Ufficio X della medesima Direzione;
- di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'Ing. Bianca Lipani, funzionario in servizio presso l'Ufficio X della D.R.I.A.L.A.G.;
- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata sottoscritta con firma digitale in seguito all'esito positivo delle verifiche sul possesso, in capo al progettista, dei requisiti normativamente previsti;
- di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – "*Bandi di Gara e Contratti*" con applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 18 novembre 2022

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angela Tomaro